

STATUTO

Art. 1 - E' costituita fra datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze collaboratori familiari, l'Associazione Sindacale Nazionale denominata "NUOVA COLLABORAZIONE".

L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 2 - L'associazione ha sede in Torino.

Essa potrà istituire anche altrove delegazioni, sezioni.

Il Consiglio Direttivo potrà, con sua deliberazione, trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 3 - Fanno parte dell'associazione i datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze collaboratori familiari che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Possono far parte dell'associazione anche tutti coloro che siano comunque interessati, come parti datoriali, ai problemi del rapporto di lavoro domestico. Non possono far parte dell'associazione coloro che aderiscano ad associazioni o ad organizzazioni che abbiano finalità o operino in contrasto con l'associazione.

Art. 4 - L'associazione persegue lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi della categoria.

Gli scopi dell'Associazione potranno essere perseguiti mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- Stipulare, nell'interesse della categoria dei datori di lavoro rappresentati, contratti collettivi di lavoro.
- Promuovere azioni legali per la tutela degli interessi economici, sociali e morali della categoria.
- Promuovere l'emanazione di norme miranti ad assicurare una migliore tutela della categoria dei datori di lavoro di collaboratori familiari.
- Rappresentare, nei confronti delle istituzioni, dei pubblici poteri e dell'opinione pubblica le istanze e le posizioni di categoria dei datori di lavoro di collaboratori familiari.
- Partecipare mediante propri rappresentanti ad organismi la cui attività sia finalizzata alla tutela della categoria dei datori di lavoro domestico o in applicazione di disposizioni contenute nel CCNL di categoria.
- Divulgare con ogni mezzo e forma i contenuti del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di categoria.
- Fornire ai datori di lavoro rappresentati assi-



stenza contrattuale all'inizio del rapporto di lavoro, durante il suo svolgimento ed anche, occorrendo, nella fase successiva alla risoluzione del rapporto.

- Effettuare conteggi, su richiesta e per conto dei datori di lavoro rappresentati, del salario, delle indennità e di tutte le altre voci retributive e contributive di spettanza dei collaboratori familiari dipendenti.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata.

Art. 6 - L'associazione non ha scopo di lucro. Le eventuali disponibilità finanziarie, eccedenti quanto occorrente per il buon funzionamento dell'associazione, potranno solo essere investite, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio direttivo, in vista del potenziamento dell'attività associativa ed a titolo di riserva, in quanto vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - Costituiscono entrate dell'associazione:

- le quote associative;
- le quote di contributi sindacali per assistenza contrattuale di pertinenza dell'associazione, secondo la previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli appartenenti alla categoria;
- le elargizioni, le offerte, le sovvenzioni ed i lasciti da chiunque effettuati;
- le convenzioni, i contributi ed i corrispettivi per l'attività prestata;
- ogni altra entrata di qualsiasi natura non in contrasto con lo scopo dell'Associazione.

Art. 8 - Gli associati fruiscono dell'assistenza dell'associazione nei modi e con i limiti in cui può essere prestata in conformità ai suoi scopi statutari e secondo i mezzi di cui essa dispone.

Art. 9 - La qualità di associato si perde per morte, dimissioni, esclusione e decadenza.

In nessun caso di scioglimento del rapporto associativo verranno restituite le quote versate. E' stabilita pertanto per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Non è prevista inoltre la rivalutabilità della quota o contributo associativo.

L'esclusione può essere deliberata per gravi motivi o gravi violazioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi amministrativi dell'associazione o per il venir meno dei requisiti e condi-

zioni indicati all'art. 3.

Art. 10 - In ogni capoluogo di provincia o comune possono essere costituite sezioni o delegazioni dell'associazione.

Le sezioni dipendono esclusivamente dalla sede dell'Associazione Nazionale ed hanno dipendenti direttamente assunti dalla stessa. Svolgeranno la propria attività in stretta connessione con la sede.

Le delegazioni agiranno, previa nomina di un delegato da parte dell'Associazione Nazionale in piena autonomia organizzativa e patrimoniale, rendendo, peraltro, conto del proprio operato all'Associazione Nazionale ed informando la stessa di tutte le questioni di maggior rilievo in ambito locale.

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo costituito dal Presidente, Vice Presidente e Segretario - Tesoriere e Consiglieri.

Art. 12 - L'Assemblea rappresenta tutti gli associati.

Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nella sede associativa e nelle sedi delle delegazioni o delle sezioni e/o per messaggio di posta elettronica, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Spetta all'Assemblea dell'associazione:

- a) deliberare la nomina o revoca dei membri del Consiglio direttivo;
- b) approvare i programmi di attività proposti dal Consiglio direttivo;
- c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio direttivo;
- d) approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il preventivo;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare e revocare uno o più liquidatori e fissare le modalità della liquidazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 13 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.



L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti.

L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, purché non membri del Consiglio, o da terzi.

Ogni delegato può essere portatore solo di due deleghe. La delega deve essere conferita per iscritto e conservata dall'Associazione; essa ha effetto anche per la seconda convocazione. Il delegato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario - Tesoriere nazionale o, in caso di sua assenza od impedimento, altra persona scelta dal Presidente dell'Assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto processo verbale, su apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere.

Art. 15 - Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati. I membri del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni.

Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri non superiore alla metà dei membri del Consiglio direttivo, i restanti Consiglieri provvederanno alla loro sostituzione. Venendo definitivamente a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà dei membri del Consiglio direttivo decade l'intero Consiglio che dovrà essere, pertanto, rinominato dall'Assemblea nella sua interezza.

I membri del Consiglio direttivo possono essere revocati dall'Assemblea per grave indegnità qualora abbiano riportato condanne a pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, od a seguito di gravi violazioni delle disposizioni dello Statuto o delle deliberazioni degli organi statutari dell'associazione.

Art. 16 - Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi al domicilio dei Consiglieri o consegnato a mano, ovvero inviato mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno 8 giorni prima della data

fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta via fax o via e-mail con preavviso di almeno due giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo decida il Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta tre o più dei suoi membri specificando gli argomenti da trattare.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.


Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. I Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega alle riunioni del Consiglio direttivo.

Funge da segretario del Consiglio il Segretario - Tesoriere o, in caso di sua assenza o impedimento, altra persona scelta dal Presidente.

Di ogni riunione viene redatto processo verbale su apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Spetta al Consiglio direttivo:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere, determinando il compenso annuale degli stessi, nei limiti del compenso globale spettante al Consiglio direttivo quale determinato dall'Assemblea;
- b) formare il regolamento o i regolamenti che disciplinano, in conformità con lo Statuto, l'attività dell'associazione;
- c) deliberare circa l'accoglimento delle domande di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- d) elaborare i criteri generali in ordine alla prestazione dei servizi agli associati;
- e) predisporre il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) procedere alla ratifica della istituzione di delegazioni e sezioni stabilendo i regolamenti relativi al loro funzionamento;
- g) determinare l'entità delle quote associative e i termini di versamento delle stesse nonché deliberare sugli investimenti e sulle operazioni finanziarie dell'associazione;
- h) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e vigi-



l'osservanza dello Statuto;

i) attuare eventuali forme di collegamento o collaborazione con associazioni aventi scopi affini o complementari ai propri;

j) predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il preventivo e riferire all'Assemblea sulla gestione dell'associazione attraverso una relazione sull'attività svolta e programmata;

k) l'assumere o licenziare dipendenti, determinandone le qualifiche e la retribuzione;

l) avvalersi della collaborazione di professionisti e consulenti per la migliore realizzazione degli scopi associativi;

m) compiere tutti gli atti od operazioni attribuiti alla propria competenza dallo Statuto o dai regolamenti;

n) assumere, in genere, ogni iniziativa ravvisata utile ed opportuna in relazione alle finalità ed agli interessi dell'associazione.

Art. 18 - Il Consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nessuno escluso.

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, i poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendone le modalità.

Art. 19 - Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Art. 20 - Spetta al Presidente dell'Associazione:

a) presiedere l'Assemblea dell'Associazione ed il Consiglio direttivo;

b) rappresentare l'Associazione in tutti gli atti civili e giudiziali e nei rapporti con i terzi, siano essi Autorità ed Amministrazioni pubbliche, enti o privati, e con gli associati;

c) esercitare il diritto di querela e costituirsi parte civile per i reati commessi a danno dell'Associazione;

d) stipulare i contratti e le convenzioni di cui sia parte l'Associazione e firmare la corrispondenza e gli atti dell'Associazione;

e) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte in ordine alle sezioni ed alle delegazioni;

f) curare i rapporti con le istituzioni politiche e parlamentari, con le pubbliche Amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche e in genere con gli ambienti con i quali l'Associazione debba

entrare in contatto in ragione delle proprie finalità statutarie;

g) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

h) firmare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il preventivo;

i) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione e di riparto spese e in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;

j) firmare tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi associativi in conformità al presente Statuto e promuovere le attività che siano eventualmente richieste dalle circostanze;

k) adottare, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo. Ad abbondanza si precisa che per tutto quanto sopra previsto il Presidente opera con firma libera e singola.

Il Vice Presidente può agire in vece del Presidente assente per tutti gli atti sovraindicati.

Il Segretario - Tesoriere può agire in vece del Presidente e del Vice Presidente assente.

Art. 21 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o quando lo richiedono particolari esigenze, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopra detta chiusura.

Almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea recante all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del preventivo, tali documenti dovranno venire depositati presso gli uffici centrali dell'Associazione a disposizione degli associati unitamente alla relazione del Consiglio direttivo.

Art. 22 - L'Associazione si scioglie ai sensi dell'art. 12 ovvero per qualunque altra causa prevista dalla Legge.

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori degli associati, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.

Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento dell'Associazione, i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'ente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni.

Visto per l'inserzione Torino, 20 maggio 2015

In originale firmati:

Alfredo SAVIA

Paolo ANTONIOTTI - Notaio

Copia conforme all'originale firmato in ciascun foglio ai sensi di legge contenuta in centododici fogli debitamente firmati rilasciata da me dottor Paolo Antoniotti, notaio in Torino *in carta libera* per gli usi consentiti

Torino,

27 MAG.2015